

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 65/269/CEE che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri***(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 novembre 1982)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, fra l'altro, l'istituzione di norme comuni applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri; che queste norme devono essere stabilite in modo da contribuire alla realizzazione di un mercato comune dei trasporti;

considerando che la prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 <sup>(1)</sup> ha già esonerato da qualsiasi regime di contingentamento i traslochi effettuati fra gli Stati membri dalle imprese particolarmente equipaggiate a tal fine in personale e in materiale, mentre detti trasporti possono restare soggetti all'autorizzazione purché non ne risulti alcuna restrizione quantitativa;

considerando, tuttavia, che la pratica attuale di autorizzazioni bilaterali, la quale implica eventualmente il rilascio di autorizzazioni multiple da parte delle autorità nazionali interessate in funzione dell'operazione di trasporto prevista, è tale da intralciare i traslochi intracomunitari;

considerando che l'uso di un'autorizzazione multilaterale può permettere un'organizzazione più razio-

nale di detti trasporti ed un conseguente incremento della produttività;

considerando, d'altra parte, che una simile misura non pregiudica gli interessi legittimi di altri modi di trasporto poiché i traslochi su strada fra gli Stati membri non entrano in concorrenza con gli altri modi;

considerando che è pertanto opportuno modificare la direttiva 65/269/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1979, allo scopo d'introdurre un'autorizzazione multilaterale di trasloco su strada,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 65/269/CEE è modificata come segue:

1. Nel primo paragrafo dell'articolo 2 le parole «dei due» sono soppresse.
2. Il modulo di autorizzazione allegato alla presente direttiva è aggiunto all'allegato della direttiva 65/269/CEE.

*Articolo 2*

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi al più tardi il 1° gennaio 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62.

<sup>(2)</sup> GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1869/65.

## ALLEGATO

## MODULO DI AUTORIZZAZIONE

(Modulo bianco — recto)

Testo compilato nelle sette lingue ufficiali della Comunità

Stato che concede l'autorizzazione

\_\_\_\_\_  
(Segno distintivo del paese)\_\_\_\_\_  
(Organismo competente)

Autorizzazione a tempo

Autorizzazione n. ....

**per i traslochi internazionali**

La presente autorizzazione abilita .....

.....  
(Nome o ragione sociale del vettore e indirizzo completo)

ad effettuare i traslochi internazionali contemplati dalla prima direttiva del Consiglio relativa all'emanazione di norme comuni in materia di trasporti internazionali di merci su strada e sui traffici fra gli Stati membri della Comunità economica europea mediante un veicolo isolato o un veicolo articolato ad un autotreno ed a spostare a vuoto detti veicoli su tutto il territorio della Comunità.

La presente autorizzazione è valevole dal .....

al .....

Eventuali limitazioni: .....

.....

Rilasciata a ....., il .....

(Firma e timbro dell'organismo che rilascia l'autorizzazione  
— Stato in cui il veicolo è immatricolato)\_\_\_\_\_  
(Modulo bianco — verso)**Prescrizioni generali**

La presente autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo.

Essa permette di effettuare soltanto traslochi internazionali. Non è valevole per trasporti nazionali.

Non può essere trasferita a terzi.

Il vettore è tenuto all'osservanza, sul territorio di ciascuno Stato membro, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato medesimo in particolare in materia di trasporto e di circolazione.